



COMUNE DI CHIETI

Medaglia d'oro al valor civile
III Settore – Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. n. 21608

Ordinanza n. 165 del 25 MAR. 2024

Oggetto: Sacra Processione del Venerdì Santo 29 marzo 2024 – misure a tutela dell'incolumità pubblica

IL SINDACO

Atteso che in data 29 marzo 2024 si terrà la tradizionale manifestazione religiosa della Processione del Venerdì Santo;

che la partecipazione popolare a detto evento è di grandi proporzioni in termini numerici e che è necessario assicurare ogni cautela sotto il profilo logistico per assicurare la massima disponibilità e fluidità dei percorsi pedonali nelle aree interessate al fine di consentirne il sereno svolgimento;

Dato atto che si rende necessario adottare uno specifico provvedimento indirizzato ai pubblici esercizi e attività artigianali, compresi i distributori automatici, ricadenti nell'area del percorso che imponga il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine; la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali ricadenti all'interno del percorso durante il passaggio della Processione;

Evidenziato che il Comando di Polizia Municipale ha rappresentato, come da nota prot. n.19339/ 4 – 7 a 6 del 14.03.2024, la necessità di provvedere ad emettere opportuna disposizione nei confronti delle seguenti Ditte commerciali con occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso:

1. Bar pizzeria al Solito Posto in Piazza Trento e Trieste
2. Bar Sigismondo in Piazza Trento e Trieste
3. Bar Italia C.so Marrucino
4. Ristorante il Pirata C.so Marrucino
5. Nuovo Bar Impero s.n.c. - Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna "Bar Impero"
6. Bon Bon Cafè s.a.s. – piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna "Bon Bon"
7. Nuovo Caffè Teate in Piazza Valignani
8. Templum Cafè di Rocchio Davide - via M. V. Marcello
9. Pizzeria Di Ciano – via M.V. Marcello
10. Bar Venezia in via Arniense

11. Pub La Tintoria in Via Toppi
12. Pub Malto & CO in Via degli Agostiniani
13. Bar Centrale Trivigliana in via Galiani
14. Ristorante Casamoro Via De Lollis

ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi;

Richiamato l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui riconosce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Visti gli articoli 7 bis , 50 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Ordinamento EE. LL. 267/2000;

ORDINA

per le ragioni in premessa, a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana

1 che presso i pubblici esercizi e attività artigiane, compresi i distributori automatici, ricadenti all'interno dell'area del percorso della processione, sia vietato (dalle 16.00 alle 24.00 del 29.03.2024) somministrare bevande in contenitori di vetro e in lattine e vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine;

2. AL FINE DI CONSENTIRE LA DOVUTA SICUREZZA E FLUIDITA' DEL TRAFFICO PEDONALE in occasione della Sacra Processione del Venerdì Santo, dalle ore 16,00 alle ore 21,30 del 29 MARZO 2024, LA RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE STRUTTURE GAZEBO, PEDANE E/O OCCUPAZIONI CON TAVOLI, SEDIE E FIORIERE, RICADENTI SU SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, ANTISTANTI IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE, alle seguenti Ditte commerciali, aventi occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso, ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi:

1. Bar pizzeria al Solito Posto in Piazza Trento e Trieste
2. Bar Sigismondo in Piazza Trento e Trieste
3. Bar Italia C.so Marrucino
4. Ristorante il Pirata C.so Marrucino

5. Nuovo Bar Impero s.n.c. - Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna "Bar Impero"
6. Bon Bon Cafè s.a.s.. – piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna "Bon Bon"
7. Nuovo Caffè Teate in Piazza Valignani
8. Templum Cafè di Rocchio Davide - via M. V. Marcello
9. Pizzeria Di Ciano – via M.V. Marcello
10. Bar Venezia in via Arniense
11. Pub La Tintoria in Via Toppi
12. Pub Malto & CO in Via degli Agostiniani
13. Bar Centrale Trivigliana in via Galiani
14. Ristorante Casamoro Via De Lollis

3. la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali ricadenti all'interno del percorso durante il passaggio della Processione;

CONFERMA inoltre

il divieto di sosta e vendita per i venditori ambulanti "itineranti" nel perimetro del Centro Storico e lungo il percorso della manifestazione di che trattasi.

AVVISA CHE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.chieti.it anche a titolo di comunicazione a tutti gli operatori commerciali interessati;

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento a:

- Servizio Polizia Locale, Traffico e Viabilità – Sede;
- Il Settore Servizio Manifestazioni – Sede;
- Questura di Chieti, Piazza Umberto I, Chieti;
- Comando dei Carabinieri di Chieti;

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego FERRARA

